

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39/40 del 2025

Con il numero 39/40 del 2025, Finanza & Fisco prosegue la propria tradizione editoriale di accompagnamento operativo agli adempimenti dichiarativi, dedicando un fascicolo interamente al modello “IRAP 2026” e alle relative istruzioni. La scelta di concentrare l'intero numero su questo specifico adempimento risponde all'esigenza di disporre di un quadro organico e aggiornato delle regole che governano la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, caratterizzata da una disciplina autonoma rispetto alle imposte sui redditi e da significative differenziazioni in funzione della natura del soggetto passivo. Ampio spazio è riservato alla prassi più recente e alle implicazioni operative in sede di compilazione del modello. L'obiettivo è fornire uno strumento di lavoro immediatamente utilizzabile, in linea con l'approccio tecnico-operativo che contraddistingue la rivista.

**IRAP 2026: termini di
presentazione e regime
sanzionatorio | Dichiarazione
tardiva e rischio di
“rigenerazione” dei termini**

di accertamento

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026 è stato approvato il modello IRAP 2026, relativo al periodo d'imposta 2025, corredato dalle istruzioni di compilazione. L'intervento offre l'occasione per una ricognizione sistematica dei principali profili operativi: soggetti obbligati, struttura del modello, modalità di determinazione dell'imposta e, soprattutto, termini di presentazione. Particolare attenzione è dedicata alla dichiarazione tardiva entro novanta giorni, alla corretta individuazione del dies a quo in presenza di slittamenti del termine ordinario e al regime sanzionatorio applicabile. In tale ambito, assume rilievo la valutazione degli effetti derivanti dall'utilizzo integrale del termine lungo, con specifico riferimento alla possibile "rigenerazione" dei termini di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 640, della legge n. 190/2014, che impone una attenta gestione delle tempistiche di invio.

Pronti i software di compilazione dei modelli dichiarativi 2024

On line sul sito dell'Agenzia delle Entrate le applicazioni per predisporre le dichiarazioni 2024.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2024

In questo numero:

Speciale Modulistica 2024

La Dichiarazione IRAP che deve essere presentata nell'anno 2024 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive

Istruzioni e quadri IRAP

Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

Novità, termini e sanzioni | La prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull'IRAP

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68659/2024: «Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2024", con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell'anno 2024 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Irap 2024"»

Dichiarazione IRAP 2024:

novità, termini e sanzioni | La prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull'IRAP

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68659/2024, approvato il nuovo modello di dichiarazione "Irap 2024" con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell'anno 2024 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il nuovo modello IRAP è composto dal frontespizio e dai quadri IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento), IS (Prospetti vari).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2023

In questo numero:

- la dichiarazione "Irap 2023" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2022:
 - o istruzioni e quadri IRAP (Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici);

o novità, termini e sanzioni.

Dichiarazione IRAP 2023: novità, termini e sanzioni

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2023, prot. n. 55548/2023, approvato il nuovo modello di dichiarazione "Irap 2023" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2022.

Il nuovo modello Irap è composto dal frontespizio e dai quadri IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento), IS (Prospetti vari).

Semplificazione della deduzione dal valore della produzione dell'intero costo relativo al personale

dipendente a tempo indeterminato. La risoluzione che modifica le istruzioni Irap 2022

L'articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo. In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, si prevede la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si esclude, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente. Pertanto, considerato che le istruzioni al modello Irap 2022 approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30729/2022 non tengono conto delle modifiche introdotte dal citato articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (cd. "Decreto Semplificazioni"), l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 40 del 15 luglio 2022 (di seguito riportata) ha fornito dei chiarimenti sulle corrette modalità di compilazione della Sezione I – "Deduzioni – art. 11 D.Lgs. n. 446/97" del modello Irap 2022.

Richiesta del pagamento dell'abrogato saldo Irap 2019 emesse per l'errata o omessa compilazione del prospetto degli aiuti di Stato. Note operative dai Commercialisti

Con una informativa, la n. 58 del 30 giugno 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha fornito preziose indicazioni per gestire gli avvisi di irregolarità relativo al pagamento dell'abrogato saldo IRAP 2019 ed emesse per l'errata o omessa compilazione del prospetto degli aiuti di Stato.

Nell'informativa, si evidenzia che per sanare l'irregolarità il contribuente dovrà:

presentare prioritariamente la dichiarazione IRAP integrativa, compilando opportunamente il quadro IS sezione Aiuti di Stato; trasmessa telematicamente la dichiarazione integrativa, richiedere il riesame della posizione tramite il servizio "Consegna documenti e istanze", utilizzando la funzionalità che si attiva all'interno dell'area CIVIS – nella sezione Consultazione delle richieste – successivamente alla chiusura della pratica. Nell'istanza andrà comunicata l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i riferimenti. L'ufficio, non appena la dichiarazione sarà visibile a sistema, procederà alla rilavorazione comunicando l'esito all'utente.

Dichiarazione IRAP 2022: novità, termini e sanzioni

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30729/2022, approvato il nuovo del modello di dichiarazione "Irap 2022" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2021. Il nuovo modello Irap 2022 è composto dal frontespizio e dai quadri IQ (Persone fisiche), IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE, (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento) e IS (Prospetti vari).

Il modello deve essere utilizzato per presentare per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2021, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Pertanto al tal fine, non ha alcuna efficacia l'abolizione dell'IRAP, a decorrere dal 2022, per gli imprenditori individuali e lavoratori autonomi prevista dalla legge di Bilancio 2022.

"Milleproroghe 2022". I chiarimenti sulle novità in

tema di Registro, IVA e IRAP

La sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”, introdotta dal c.d. Decreto Milleproroghe 2022 per far fronte alle difficoltà dovute all'emergenza epidemiologica, resta valida anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 8/E di oggi, che fornisce indicazioni sulle novità relative a imposta di registro, Iva e Irap presenti nel D.L. n. 228/2021.

**Esclusione dal 2022 dall'Irap
delle persone fisiche
(imprenditori individuali e
autonomi): il Mef, in
Commissione finanze della
Camera, esclude effetti
retroattivi | La
giurisprudenza della Corte di
cassazione in tema di**

ricorrenza del presupposto impositivo dell'IRAP per professionisti e imprenditori

All'esclusione soggettiva dall'obbligo di versamento dell'IRAP non può essere riconosciuta efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma.

Fino al 2021 non possono che operare le previgenti disposizioni che sancivano la non debenza del tributo per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce, come già evidenziato, questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto.

Alla luce dell'attuale quadro normativo e interpretativo non esista alcuna possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di riscossione relativamente con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione

Nuova curva IRPEF e esclusione dall'Irap delle

persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti

I sostituti d'imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell'Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata oggi, che fornisce indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell'Irpef e all'esclusione dall'Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall'ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021). Il documento di prassi si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d'imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.

L'esonero dal versamento del

Saldo IRAP 2019 andava indicato nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP 2020: in caso di omissione la sanzione (da 250 a 2mila euro) può essere ridotta con il ravvedimento

contribuenti che hanno fruito dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020), erano tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, come peraltro indicato nella circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 (Par. 1.1.4, quesito n. 4 in "Finanza & Fisco" n. 22/2020, pag. 1318). Tuttavia, laddove i contribuenti siano incorsi nell'omissione della compilazione della citata sezione XVIII, questi possono regolarizzare l'errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, (da euro 250 a euro 2.000) definibile, peraltro, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (riduzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione). Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 58 del 29 settembre 2021.

Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto relativa al 2020. Obblighi di versamento nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali nel 2020

In merito agli obblighi di versamento IRAP, in caso di trasformazione progressiva di una società di capitali in società di persone, con effetto nella specie dal 31 gennaio 2020, stante la continuità agli effetti della soggettività passiva, la società trasformata è tenuta, entro il termine di presentazione della dichiarazione (per il periodo ante trasformazione), a effettuare il versamento della prima rata di acconto IRAP per il primo periodo post trasformazione assumendo, quale dato su cui commisurare l'importo di detto acconto, l'imposta risultante dalla dichiarazione del periodo ante trasformazione.

Proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento

dell'IRAP non versata per l'errata applicazione dell'esonero previsto dal “decreto Rilancio”

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata per effetto dell'errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto Rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche. (Così, comunicato stampa Mef del 30 aprile 2021)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2021

In questo numero:

Speciale Modulistica 2021 – la dichiarazione “Irap 2021” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2020.

Diverse sono le novità che hanno caratterizzato la modulistica di quest'anno, tra cui è possibile elencare:

- l'esenzione dal versamento della prima rata di acconto IRAP 2020;
 - il credito d'imposta per il riscatto degli alloggi sociali;
 - la detassazione dei contributi Covid;
 - il meccanismo transfrontaliero;
 - la riduzione dell'IRAP sul valore della produzione realizzato nel comune di Campione d'Italia;
 - la dichiarazione integrativa a favore per la correzioni di errori contabili;
 - i versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
-

Acconti Irap 2020 e ambito di applicazione dell'utilizzo agevolato del metodo "previsionale": ultime istruzioni

Con circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di versamenti IRAP, alla luce delle previsioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno temporaneamente previsto, per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, l'esonero dal versamento:

– del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, fermo restando, per detto periodo d'imposta, il versamento dell'acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;

– della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 (l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020).

In particolare, in merito al calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020), chiarito che in entrambe le ipotesi (storico o previsionale) il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento per i soggetti ISA) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto.

Maggiorazione Irap e addizionale Irpef in Calabria e in Molise. Le istruzioni delle Entrate su come applicarle

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato che nell’esercizio

2019 la Regione Calabria e la Regione Molise non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari.

Quindi, per l'anno d'imposta 2020, in queste Regioni si sono realizzate le condizioni per l'applicazione automatica delle maggiorazioni dell'aliquota Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale regionale all'Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2020

In questo numero:

Speciale Modulistica 2020

La dichiarazione "Irap 2020" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2019

Dal 30 settembre al 30 novembre il termine per la presentazione delle

dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP. Lo slittamento dei termini non si applica ai soggetti interessati da operazioni straordinarie

L'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede la modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, il comma 2, lettera a), dispone che le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (per il 2019, poiché la scadenza cade di sabato, il termine sarà rinviato al 2 dicembre 2019) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

La lettera b) prevede inoltre che i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese (rispetto al precedente nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Calabria e Molise. Come applicare le maggiorazioni IRAP e IRPEF per il piano di rientro dal deficit sanitario

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato che nell'esercizio 2018 la Regione Calabria e la Regione Molise non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari.

Quindi, per l'anno d'imposta 2019, in queste Regioni si sono realizzate le condizioni per l'automatica applicazione delle maggiorazioni dell'aliquota Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale regionale all'Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2019

In questo numero:

Speciale Modulistica 2019 – Dichiarazione IRAP 2019, periodo di imposta 2018 – Modelli e istruzioni

Le principali novità del modello IRAP 2019 di Gianluca Martani

La Dichiarazione IRAP 2019 – Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23568/2019: «Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2019" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2018»

“Redditi” Sp, Sc ed Enc e modello Irap: disponibili online i software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le prime versioni dei software che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi per le società e enti non commerciali. Rilasciato anche l'applicativo per la compilazione e il controllo del modello Irap 2018. I software consentono di predisporre i file e verificare la presenza di possibili errori nei dati inseriti. Il nuovo pacchetto di software segue il rilascio dell'applicativo per il modello Redditi Persone fisiche 2018 del 10 maggio 2018.

Dichiarazioni “Redditi” e

Irap 2018 relative al periodo d'imposta 2017: on line i modelli definitivi



Disponibili nel sito dell'Agenzia delle entrate i modelli **Redditi enti non commerciali (Enc)**, **Redditi società di persone (Sp)**, **Redditi società di capitali (Sc)**, **Irap e Consolidato nazionale e mondiale (Cnm)**, con le relative istruzioni per la compilazione.

I modelli e le istruzioni approvati, con [provvedimenti datati 30 gennaio 2018](#), sono stati "aggiornati" alla luce delle modifiche normative relative al 2017. Per quanto riguarda la determinazione del reddito d'impresa, le principali novità riguardano la proroga del super e dell'iper ammortamento e l'aliquota IRES che passa dal 27,5 per cento al 24 per cento. Nel nuovo modello redditi 2018, prevista inoltre, la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d'impresa in contabilità semplificata improntata al "*criterio di cassa*".

Link ai Modelli dichiarativi 2018 Redditi (PF, SP, ENC, SC), CNM e IRAP

[Modello di dichiarazione "Redditi 2018-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017 \(provvedimento di approvazione, modello e istruzioni\)](#)

[Modello di dichiarazione "Redditi 2018-ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed](#)

equiparati devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione “Irap 2018” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello “Consolidato nazionale e mondiale 2018”, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2018 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione “Redditi 2018-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

(Link sito web dell'Agenzia delle entrate)

Dichiarazioni “Redditi” e Irap 2018 relative al periodo d'imposta 2017: on line le bozze



Disponibili nel sito dell'Agenzia delle entrate le bozze dei modelli [Redditi persone fisiche \(Pf\)](#), [Redditi enti non commerciali \(Enc\)](#), [Redditi società di persone \(Sp\)](#), [Redditi società di capitali \(Sc\)](#), [Irap](#) e [Consolidato nazionale e mondiale \(Cnm\)](#), con le relative istruzioni per la compilazione. I modelli e le istruzioni in bozza sono stati “aggiornati” alla luce delle modifiche normative relative al 2017. Per quanto riguarda la determinazione del reddito

d'impresa, le principali novità riguardano la proroga del super e dell'iper ammortamento e l'aliquota IRES che passa dal 27,5 per cento al 24 per cento. Nel nuovo modello redditi 2018, prevista inoltre, la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d'impresa in contabilità semplificata improntata al “*criterio di cassa*”.

[Modelli dichiarativi 2018 in bozze: Redditi \(PF, PF1, PF2, PF3, SP, ENC, SC\), CNM e IRAP](#)

(Link sito web dell'Agenzia delle entrate)

Professionisti e ditte individuali: un'attività produttiva di ingenti guadagni non comporta di per sé la realizzazione del presupposto impositivo IRAP dell'automa organizzazione

Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/2001, l'attività di lavoro autonomo integra il presupposto impositivo dell'IRAP soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata. Tale requisito organizzativo rilevante ai fini IRAP, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto-organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Pertanto, l'esistenza di un reddito alto, da solo, non può essere considerato indice di una rilevante struttura propria.

Di conseguenza, i guadagni cospicui del professionista/imprenditore individuale non possono costituire il presupposto per l'imposizione dell'imposta. Questa è la massima espressa dai giudici della [V Sezione, della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 29863 del 13 dicembre 2017](#) – Presidente: Cappabianca A, Relatore: Esposito A. F – , in un caso riguardante noto artista.

In Gazzetta Ufficiale il DCPM per la proroga al 31 ottobre 2017 dei termini per 770/2017, "Redditi 2017" e dichiarazioni IRAP

Finanza & Fisco

Naviga nel Diritto Tributario



SPECIALE MODULISTICA

MODELLO 770/2017



MODELLO 770/2017

[Istruzioni](#)[Modello](#)

Il testo dei modelli è stato prelevato dal sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it il giorno 01.06.2017 ed è aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2017, prot. n. 85121/2017

[Per la ricerca full-text all'interno della rivista clicca qui](#)

[PER SFOGLIARE LA RIVISTA CLICCA QUI](#)

Per qualunque informazione contattare
i numeri 800-867105 oppure 065416320 - 065416291

Pubblicato nella *G.U.* il D.P.C.M., che **proroga al 31 ottobre 2017** il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (**modello 770**) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ("**Redditi 2017**") e di **IRAP**. Di

seguito si riporta il testo del provvedimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017

Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.175 del 28 luglio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella medesima data, con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il [modello 770/2017](#) relativo all'anno 2016;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi

1. È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, **entro il 31 ottobre 2017**;

b) **le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive** dei soggetti indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all'articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, **sono presentate entro il 31 ottobre 2017**.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: in una risoluzione le risposte ai quesiti sull'esenzione e restanti obblighi dichiarativi

L'art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (in "Finanza & Fisco" n. 41-42/2016, pag. 2774) abrogando la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e aggiungendo al successivo comma 2 la lettera c-bis), ha incluso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016 in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), tra i soggetti che non sono passivi dell'IRAP, anche «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

Persone fisiche, Società di persone, di capitali, Enc, consolidato e IRAP. Nel sito dell'Agenzia delle entrate i modelli di dichiarazione definitivi 2017

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, le versioni definitive dei modelli 2017 Redditi Persone Fisiche (Pf), Redditi Società di capitali (Sc), Redditi Società di persone (Sp), Redditi Enti non commerciali (Enc), il modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) e il modello IRAP, da utilizzare per il periodo d'imposta 2016.

A partire da quest'anno il nome del modello di dichiarazione viene modificato da Unico a Redditi, poiché la dichiarazione IVA non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.